

Modifiche che il socio Regione E.R. ha proposto di apportare in sede assembleare agli artt. 16,28,32 dello STATUTO ART-ER

Art. 16) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ed è convocata dall'Organo Amministrativo ai sensi di legge.
2. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto, approva il bilancio di esercizio della Società;
 - b) nel caso di composizione collegiale dell'Organo amministrativo, ai sensi del d.lgs. 175/2016 nomina il Consiglio d'amministrazione ne determina il numero, con delibera motivata che espliciti le ragioni di adeguatezza organizzativa a supporto della scelta assunta per la guida societaria tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante;
 - c) nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 17, e ne autorizza l'eventuale attribuzione di deleghe;
 - d) può inoltre nominare un vice presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - e) nomina il Collegio Sindacale, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante; nomina il Presidente del Collegio Sindacale, solo qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 17
 - f) delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
 - g) nomina e revoca il Revisore legale o la Società di revisione incaricati del controllo legale dei conti e ne determina il compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
 - h) nomina i componenti del **Comitato tecnico scientifico** ~~Consiglio di consultazione industriale e scientifico~~, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e delibera sull'eventuale regolamento;
 - i) delibera in ordine ai piani strategici e industriali della Società;
 - j) delibera in ordine ai programmi pluriennali e annuali di attività di interesse consortile;
 - k) delibera le determinazioni per il programma del Fondo consortile ed il regolamento consortile;
 - l) approva la relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 33 del presente statuto;
 - m) delibera in merito all'accettazione dei nuovi Soci;
 - n) delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge e dallo Statuto.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, a norma di legge, e quando gli amministratori lo ritengano opportuno. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:
 - le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto;
 - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 28) NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
3. Per la validità delle deliberazioni relative alla gestione del Fondo Consortile di cui all'art.7 del presente statuto, è necessario il voto favorevole dei due amministratori nominati dai titolari di azioni con diritti diversi.
4. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi lo sostituisce.
5. La convocazione è fatta con avviso comunicato mediante telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano - con indicazione dell'ordine del giorno, ovvero con posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
6. Il Consiglio di amministrazione, ove precisato nell'avviso di convocazione, può riunirsi anche in tele-conferenza, video-conferenza o audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele, audio, o video collegati, valgono le norme previste all'art. 19 in tema di assemblee.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, se nominato.
8. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è invitato per la trattazione di temi relativi ai contenuti dei programmi di attività della Società.

Art. 32) ~~CONSIGLIO DI CONSULTAZIONE INDUSTRIALE E SCIENTIFICO~~ **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

1. L'Assemblea nomina un **Comitato Tecnico Scientifico** ~~Consiglio di Consultazione industriale e scientifico~~ della società e della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e ne approva l'eventuale Regolamento.
2. **Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dalla Giunta regionale su indicazione della Conferenza Regione Università di cui alla L.R. n. 6/2004 dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società** e formato da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 17 **16**, comma 2, lett. h) del presente Statuto. I Soci Enti di ricerca, Università e Sistema camerale devono essere comunque rappresentati nel **Comitato Tecnico Scientifico**.
3. I componenti di nomina assembleare sono scelti tra i nominativi indicati, su richiesta della Società, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, e dai soci della Società. Il **Comitato** ~~Consiglio~~ dura in carica tre anni.

4. Il Comitato ~~Consiglio~~ tecnico scientifico coadiuva il Comitato di controllo nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 24 del presente Statuto, con la facoltà di esprimere un parere non vincolante. Il ~~Comitato~~ ~~Consiglio~~, in particolare, supporta gli organi societari svolgendo funzioni consultive sugli aspetti riguardanti la ricerca scientifica ed industriale, lo sviluppo e l'innovazione ed il trasferimento tecnologico e le attività di internazionalizzazione ad essi connesse ed in particolare sui temi di cui alla lettera a) e b) dell'oggetto sociale
5. Il ~~Comitato~~ tecnico scientifico ~~Consiglio~~ ha altresì compiti di monitoraggio, indirizzo e valutazione scientifica della Rete Alta Tecnologia.
6. Il ~~Comitato~~ ~~Consiglio~~ esprime un parere al Comitato di controllo, preventivamente alla sua approvazione, sul programma di attività consortile di ART-ER previsto all'art. 7.
7. Il ~~Comitato~~ tecnico scientifico ~~Consiglio~~ è convocato dal Presidente e ~~presieduto dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società~~ ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il ~~Comitato~~ tecnico scientifico ~~Consiglio~~ può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
9. La partecipazione al ~~Comitato~~ tecnico scientifico ~~Consiglio~~ è a titolo gratuito.
10. Il ~~Comitato~~ tecnico scientifico ~~Consiglio~~ non costituisce organo della società consortile ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lettera d) del D. Lgs. 175/2016:
11. Ai lavori del Comitato tecnico scientifico è invitato permanente il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato ovvero l'Amministratore Unico.